



## COMUNE DI CALASETTA

C.A.P. 09011 \*\* PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

### Ordinanza congiungibile urgente – art. 32 legge 833/78 – misure di contenimento del contagio da covid 19 – divieto di stazionamento di più persone nelle piazze urbane - revoca

#### LA SINDACA

**Richiamata** la propria ordinanza n. 29 del 15.11.2020 con la quale si disponeva il divieto di sosta per le aggregazioni di più persone nelle piazze urbane al fine di ridurre il rischio di contagio da covid - 19;

**richiamata** comunque la necessità di ribadire che occorre un comportamento responsabile da parte di tutti al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contagio, stante la costante possibilità di recrudescenze;

**ricordato**, in verità pleonasticamente, che il territorio è più vulnerabile di altri a causa delle ridotte capacità ospedaliere specializzate;

**rilevata** l'errata convinzione diffusa nel Paese, che le piazze siano luoghi dove è possibile omettere il controllo e far svolgere liberamente attività sociali e ricreative ai più piccoli, che attualmente continua a comportare un considerevole aumento del rischio di contagio;

**ribadito**, tra l'altro, che per disposizioni di legge sanzionata penalmente, i minori di anni 14, non possono mai essere lasciati senza la sorveglianza di un maggiorenne, con l'unica eccezione stabilita dall'art. 19 bis, d.l.16 ottobre 2017, n. 148;

**ravvisata** la necessità di rammentare che la sicurezza di tali minori deve essere obbligatoriamente garantita dagli esercenti la patria potestà o dai maggiorenni a tal fine delegati, e, di conseguenza ogni evento a loro pregiudizievole verificatosi in assenza di tale vigilanza, è imputabile agli esercenti la patria potestà;

**ritenuto** che sussistono le condizioni per revocare il divieto assoluto a suo tempo disposto;

**visti** gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285; gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; gli artt. 591 e 650 del codice penale; gli artt. 2 e 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19;

#### ORDINA

Il divieto di sostare in gruppi di due o più persone disposto con ordinanza n. 29/2020 è revocato.

Ad *abbundantiam*, si ricorda che chi esercita la patria potestà sui minori di anni 14, nonché le persone maggiorenni a cui costoro siano affidati, ha l'obbligo sanzionato penalmente di tutelare la loro sicurezza, quindi, evitare che possano violare o essere vittima di violazione delle norme sanitarie vigenti.

La presente è pubblicata all'albo pretorio per 15 gg., resa nota al pubblico con mezzi idonei, trasmessa al Prefetto, al Ministero della Salute, alle forze di polizia che operano sul territorio.

#### Raccomanda vivamente

Nell'interesse di tutti l'adozione di cautele anche maggiori rispetto a quelle prescritte in materia di distanze di dispositivi di protezione e conversazioni non indispensabili.

#### Avverte

Le violazioni sono punite a norma dell'art. 4 c. 1 D.L. 19/2020, salvo integrazione di un più grave reato e comportano comunque il risarcimento dei danni cagionati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.



La Sindaca  
Avv. Claudia MURA